



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 155 DEL 06/06/2024

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DEL COMUNE DI LEINI - TRIENNIO 2024/2026 - VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, SOTTOSEZIONE 3.3 DELLA SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" E INDIRIZZI PER LA MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE ASSUNZIONI

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di giugno alle ore otto e minuti trentasette presso la sede comunale denominata "Villa Chiosso", sita in Via Ricciolio n. 43 (ove sono ubicati gli Uffici di Staff in supporto agli Organi Istituzionali), regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PITTALIS Renato - Sindaco	Si
2. BRUNO Cristina - Vice Sindaco	No
3. CAUDANA Mauro - Assessore	No
4. LUETTO Dario - Assessore	Si
5. CHIABRANDO Marco Giuseppe - Assessore	Si
6. MASI Carmela - Assessore	Si

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Verneau, dott.ssa Diana

Il Presidente prende atto che è presente il numero legale dei componenti.

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DEL COMUNE DI LEINI - TRIENNIO 2024/2026 - VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, SOTTOSEZIONE 3.3 DELLA SEZIONE 3 "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" E INDIRIZZI PER LA MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE ASSUNZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e a relazione del Sindaco, Geom. Renato PITTALIS.

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 18 del 30.01.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026;

EVIDENZIATO che il presente aggiornamento della sezione 3.3 del succitato PIAO: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) è elaborato tenendo conto degli obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione Comunale, ed è riferito al contingente numerico di unità di personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, in chiave strategica, funzionale al raggiungimento e al conseguimento delle missioni pubbliche che ogni Ente è tenuto a perseguire, oltre che sotto il profilo qualitativo, riferito alle tipologie delle categorie e dei profili professionali rispondenti alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente.

In particolare, il presente aggiornamento si rende necessario al fine di sopperire alla carenza di personale dovuta alle dimissioni rassegnate e non contemplate nel piano delle assunzioni per l'anno 2024, e così dettagliate:

Matricola N.	Profilo Professionale	Settore di assegnazione	Decorrenza cessazione
4109	Istruttore Tecnico Geometra	Tecnico LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio	01.05.2024
4066	Istruttore Tecnico Geometra	Tecnico Edilizia privata, Urbanistica e Ambiente	03.06.2024
4104	Istruttore Tecnico Geometra	Tecnico Edilizia privata, Urbanistica e Ambiente	03.06.2024
4071	Istruttore direttivo Amm.vo	Polizia Locale e Protezione Civile	08.05.2024
4072	Istruttore amm.vo	Istruzione, Politiche sociali, sanitarie e del	31.03.2024

		Lavoro	
4058	Istruttore amm.vo/contabile	Finanze, Tributi e Partecipate	02.05.2024
4002	Istruttore direttivo amm.vo	Affari Generali e Legale	22.07.2024

PRESO ATTO inoltre del sopraggiungere di nuove valutazioni di carattere organizzativo effettuate dall'amministrazione, che soddisfano più adeguatamente le esigenze dell'Ente, in considerazione dell'interesse pubblico originario, si provvede in ordine:

- alla copertura, di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico" – Area dei Funzionari ed EQ (già contenuta nel PTFP 2024), modificando il profilo professionale in "Istruttore Tecnico" Geometra – Area degli Istruttori.
- alla sostituzione del dipendente matricola n. 4071, profilo professionale di "Istruttore Direttivo amministrativo", che ha rassegnato le proprie volontarie dimissioni con decorrenza 08 maggio 2024, modificando il profilo professionale in "Istruttore Amministrativo" – Area degli Istruttori.

RITENUTO specificare che qualora dovesse verificarsi una cessazione dal servizio a qualsiasi titolo (dimissioni, mobilità, ecc.), si prevede conseguentemente la relativa sostituzione tramite bando di concorso o utilizzo graduatoria del proprio o altro Ente o utilizzo elenco degli idonei ex art. 3 bis del D.L. 80/2021;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO CHE il legislatore con l'emanazione del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 al quale si rinvia;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8.5.2018, pubblicato sulla G.U. del 27.7.2018, n. 173, con il quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, D. Lgs. 25.5.2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

RILEVATO CHE le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che

nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

EVIDENZIATO CHE:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall'art. 1, commi 557 - spesa media triennio 2011/2013 della L. n. 296/2006;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;

VISTO l'art. 14-bis del D.L. 4/2019, convertito con L. 26/2019;

VISTO l'articolo 33, comma 2, D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei

comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema più flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

DATO ATTO che il sopra citato articolo 33, comma 2, D.L. 34/2019 dispone che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”.

VISTO il DPCM 17.3.2020, pubblicato in G.U. il 27.4.2020, la cui entrata in vigore è fissata, dal decreto stesso, al 20.4.2020 e la cui finalità è quella di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

VISTO l'articolo 4 del DPCM 17.3.2020 che dopo aver individuato i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, al comma 2 consente ai comuni che si collocano al di sotto del suddetto valore soglia di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia;

VISTO l'articolo 5 del DPCM 17.3.2020 che al comma 1 stabilisce le percentuali di incremento della spesa di personale, a seguito di assunzioni a tempo indeterminato, applicabili fino al 31.12.2024 dai comuni il cui rapporto spese di personale /entrate correnti è al di sotto dei valori soglia di cui all'articolo 4 comma 1;

VISTA la tabella contenuta nella sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale della proposta di aggiornamento del PIAO, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono calcolati per il Comune di Leini:

- la fascia demografica di cui al DPCM 17.3.2020,

- i valori soglia di cui al DPCM 17.3.2020,
- il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti come definiti nell'articolo 2 del DPCM 17.3.2020,
- l'incremento massimo della spesa di personale registrata nell'anno 2018 calcolata ai sensi dell'articolo 5 comma 1 DPCM 17.3.2020,

VISTI:

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

DATO ATTO che la sottosezione 3.3 del P.I.A.O. "Piano Triennale del Fabbisogno del Personale", allegata alla presente, è coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppa, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), contenuti nella deliberazione G.C. n. 18/2024;

TENUTO CONTO che si è provveduto a trasmettere la documentazione relativa al punto 3.3 "Piano triennale del Fabbisogno di Personale" del PIAO alle OO.SS e RSU per la sola informazione così come previsto dall'articolo 4, comma 5, CCNL 16.11.2022 (prot. n. 11374 del 24.05.2024);

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori n. 10 del 05.06.2024 depositato agli atti dell'ufficio;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto

1. **DI APPROVARE** la modifica della Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2024 – 2026 approvato con precedente deliberazione n. 18/2024 oltre che gli Allegati ad essa A e C, come da allegati 1,2 e 3 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **DI PRENDERE ATTO** che dall'analisi derivante dalla ricognizione della dotazione organica per l'anno 2024 effettuata ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 6 1° c. del D. Lgs 165/01 non emergono situazioni di soprannumero né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.
3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella dedicata sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
4. **DI DARE MANDATO** al Servizio Personale di provvedere alla trasmissione della presente modifica della Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000.

Pr. Giunta Comunale n.161 del 20/05/2024

Del che si è redatto il presente verbale

IL Sindaco
Firmato digitalmente
PITTALIS Renato

IL Segretario Generale
Firmato digitalmente
Verneau, dott.ssa Diana